



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
- Città Metropolitana di Bari -

Tassa sui rifiuti

TARI 2025

- *cosa c'è da sapere*
- *come leggere l'avviso*

MODALITA' DI CONTATTO CON GLI SPORTELLI

Si comunica che, fino a nuove disposizioni, l'accesso presso l'Ufficio Tributi sito in Vico Don Milani, - 70037 Ruvo di Puglia (BA) è consentito previo appuntamento, contattando **il numero 080/9507210**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30. E' possibile ricevere informazioni di carattere generale telefonando al numero 080/9507210-219-220 senza recarsi agli sportelli. Oppure tramite gli indirizzi di posta elettronica sottoindicati **è possibile svolgere ogni tipo di pratica:**

- mail tributi@comune.ruvodipuglia.ba.it
- PEC tributiruvo@pec-ruvodipuglia.ba.it

Normativa, modulistica sono disponibili sul sito www.comune.ruvodipuglia.ba.it alla sezione Portale del contribuente

INDICE

<i>Cos'è la TARI?</i>	4
<i>Da cosa è disciplinata la TARI?</i>	4
<i>Chi deve pagare la TARI?</i>	4
<i>Come viene calcolato l'avviso di pagamento TARI?</i>	4
<i>Che cosa è il tributo ex art. 19 del D. Lgs. 504/1992 (TEFA) e art. 38 bis D.L. 124/2019 e come viene calcolato?</i>	5
<i>Quando si paga la TARI?</i>	5
<i>Come si paga la TARI?</i>	5
<i>Quali sono i codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24?</i>	6
<i>Come si calcola la tariffa per le utenze domestiche?</i>	6
<i>Come viene determinato il numero dei componenti?</i>	9
<i>Come si calcola la tariffa per le utenze non domestiche?</i>	10
<i>Quali sono le riduzioni applicabili?</i>	13
<i>Il cassonetto dei rifiuti è lontano dalla mia abitazione, ho diritto a una riduzione?</i>	13
<i>Cosa devo fare, ai fini TARI, se inizio, vario o cesso l'occupazione di un immobile?</i>	13
<i>Cosa devo fare se durante l'anno varia il numero dei componenti familiari?</i>	13
<i>Box e posti auto sono soggetti alla TARI? In quale categoria sono inseriti? E' prevista qualche riduzione per questa tipologia di locali?</i>	14
<i>Sono proprietario di un immobile nel Comune di Ruvo di Puglia , ma vivo per buona parte dell'anno all'estero, devo pagare la TARI per intero?</i>	14
<i>Esiste qualche riduzione o esenzione in favore di soggetti in grave disagio economico?</i>	14
<i>Ho dato in affitto un'abitazione. Chi deve pagare la TARI?</i>	15
<i>Sono proprietario di un immobile vuoto, devo pagare la TARI?</i>	15
<i>Non ho ricevuto / ho smarrito l'avviso di pagamento, come faccio a pagare la TARI?</i>	15
<i>Per errore ho pagato più del dovuto. Cosa devo fare per chiedere il rimborso?</i>	15
<i>Cosa devo fare se rilevo errori sull'avviso di pagamento?</i>	15
<i>E' possibile ottenere una rateizzazione dell'importo dovuto?</i>	16
<i>Chi è il Gestore del Servizio di Spazzamento e raccolta rifiuti?</i>	16
<i>Dove posso reperire le informazioni inerenti il Servizio di Spazzamento e raccolta rifiuti?</i>	16

Cos'è la TARI?

La TARI è la Tassa sui Rifiuti entrata in vigore in tutti i comuni italiani a partire dal 1.1.2014 destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Anche per l'anno 2025 la TARI è stata richiesta con due differenti documenti: **ACCONTO** e **SALDO**.

- L'**acconto** viene emesso con i criteri e le tariffe stabilite per l'anno 2024 (D.C.C. n. 22 del 18 Luglio 2024).
- Il **saldo** sarà calcolato con le modalità e le tariffe deliberate per l'anno 2025 e verrà inviato un nuovo documento con scadenza **2 Dicembre 2025**. (art. 13, comma 15 ter, D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019).

L'acconto è stato calcolato sulla base delle tariffe approvate, per l'anno 2024, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18 Luglio 2024 ed è pari al 85% della TARI 2024.

Il saldo sarà calcolato sulla base delle nuove tariffe 2025 approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 30 Giugno 2025 e verrà inviato con un nuovo documento con scadenza 02 Dicembre 2025.

Da cosa è disciplinata la TARI?

- Legge 147/2013, art. 1, commi 639 e s.m.i., aggiornato da ultimo dall'art.1, comma 780, Legge 160/2019
- D.P.R. 158/1999 e s.m.i.
- deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31/10/2019

Nel Comune di Ruvo di Puglia il tributo è stabilito dal **Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16 Aprile 2020 e successive modifiche.

Le **Tariffe 2025** sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 Giugno 2025. Le deliberazioni sono disponibili sul sito internet www.comune.ruvodipuglia.ba.it.

Chi deve pagare la TARI?

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all'art. 1117 del Codice Civile) non detenute o occupate in via esclusiva.

Come viene calcolato l'avviso di pagamento TARI?

Per le utenze domestiche in base al numero di occupanti e alla superficie dell'immobile.

Per le utenze non domestiche in base alla superficie dell'immobile e alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999 che stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe.

Che cosa è il tributo ex art. 19 del D. Lgs. 504/1992 (TEFA) e art. 38 bis D.L. 124/2019 e come viene calcolato?

Il tributo TEFA istituito dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 era incassato direttamente dai Comuni e riversato alla Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni amministrative, di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, del rilevamento, della disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo che essa svolge.

A partire dall'1.1.2021 il versamento degli importi dovuti a titolo di TEFA (*tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019*) devono essere effettuati con il codice tributo istituito da Agenzia delle Entrate. E' quindi necessario che, quanto dovuto a titolo di TEFA sia versato distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i relativi codici tributo al fine che il pagamento sia indirizzato correttamente all'Ente destinatario. In caso contrario i pagamenti effettuati senza utilizzare i corretti codici tributo non andranno a buon fine. L'aliquota per Ruvo di Puglia è pari al 5% del tributo dovuto, così come disposto con D. C. Metropolitan n. 110 dell'11.11.2024.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it.

Codice tributo	Descrizione	Destinatario
3944	TARI – Tassa sui rifiuti	Comune
TEFA	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.	Città Metropolitana
Per entrambi i codici tributo il Codice Ente da indicare è H645.		

Quando si paga la TARI?

Per l'anno 2025 la TARI è riscossa in acconto e saldo.

- Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta;
- Per il pagamento del saldo 2025 verrà inviato un nuovo documento con scadenza 02 dicembre 2025.

Utenze Non Domestiche			Utenze Domestiche		
prima rata	entro	15/04/2025	prima rata	entro	15/04/2025
seconda rata	entro	15/05/2025	seconda rata	entro	15/05/2025
terza rata	entro	15/07/2025	terza rata	entro	15/07/2025
quarta rata saldo	entro	02/12/2025	quarta rata saldo	entro	02/12/2025

Le date di scadenza che cadono di domenica o giorno festivo vengono posticipate al primo giorno feriale successivo.

Come si paga la TARI?

Il pagamento della TARI (codice tributo 3944) si effettua con il modello F24:

- presso gli sportelli di Poste Italiane e le tabaccherie, utilizzando il codice a barre presente in fondo ad ogni modello F24 allegato all'avviso che consente di acquisire automaticamente tutti i dati senza bisogno di digitarli;
- online (tramite home banking o Portale dell'Agenzia delle Entrate) indicando il codice IDENTIFICATIVO OPERAZIONE prestampato sui modelli F24 semplificati allegati all'avviso di pagamento che si intende pagare;
- presso gli sportelli bancari.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento a mezzo F24 con le modalità loro riservate.

IMPORTANTE: per consentire l'abbinamento del pagamento è necessario riportare integralmente e correttamente per ogni rata l'IDENTIFICATIVO OPERAZIONE indicato sulla

prima pagina dell'avviso e sui modelli F24 allegati allo stesso. E' inoltre necessario che la DENOMINAZIONE (*nome, cognome oppure ragione sociale*) e il codice fiscale siano **esclusivamente** quelli dell'intestatario indicati nella prima pagina dell'avviso di pagamento e riportati sui modelli F24 allegati.

Quali sono i codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24?

I codici tributo per effettuare il versamento della TARI tramite modello F24 sono:

- **3944** "TARI";
- **TEFA** "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente".

Come si calcola la tariffa per le utenze domestiche?

Per le abitazioni si tiene conto della superficie e del numero di componenti. La quota che dipende dalla superficie e dai componenti del nucleo familiare è chiamata "*Parte Fissa*" (PF), mentre la "*Parte Variabile*" (PV) è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti ed è quindi collegata al solo numero dei componenti. Per calcolare quanto dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF per i metri quadrati dell'immobile e sommare l'importo della PV definito per il numero dei componenti.

Il calcolo viene fatto tenendo conto di eventuali riduzioni ed eventuali variazioni intervenute durante l'anno.

Le cantine, le autorimesse, le soffitte o gli altri luoghi di deposito catastalmente identificate nella categoria "*C*" sono assoggettate alla sola "*Parte Fissa*" (PF) della tariffa calcolata sulla base del numero dei componenti.

I depositi, le autorimesse, catastalmente identificate nella categoria "*C*" detenute da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto viene applicata sia la parte fissa (PF) che la parte variabile (PV) della tariffa. Il tributo ex art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019 (TEFA) viene calcolato applicando l'aliquota del 4% al tributo dovuto.

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2025	UTENZE DOMESTICHE 01 Comp.	T31 D 01	0.7609	154.6064
2025	UTENZE DOMESTICHE 02 Comp.	T31 D 02	0.8830	278.2915
2025	UTENZE DOMESTICHE 03 Comp.	T31 D 03	0.9582	355.5947
2025	UTENZE DOMESTICHE 04 Comp.	T31 D 04	1.0239	401.9766
2025	UTENZE DOMESTICHE 05 Comp.	T31 D 05	1.0333	448.3586
2025	UTENZE DOMESTICHE 06	T31 D 06	0.9958	525.6618

	Comp.			
2025	BOX E PERTINENZE 01 Comp.	T32 D 01	0.7609	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE 02 Comp.	T32 D 02	0.8830	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE 03 Comp.	T32 D 03	0.9582	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE 04 Comp.	T32 D 04	1.0239	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE 05 Comp.	T32 D 05	1.0333	0,0000
2025	BOX E PERTINENZE 06 Comp.	T32 D 06	0.9958	0,0000
2025	SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 01 Comp.	T33 D 01	0.7609	154.6064
2025	SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 02 Comp.	T33 D 02	0.8830	278.2915
2025	SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 03 Comp.	T33 D 03	0.9582	355.5947
2025	SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 04 Comp.	T33 D 04	1.0239	401.9766
2025	SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 05 Comp.	T33 D 05	1.0333	448.3586
2025	SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 06 Comp.	T33 D 06	0.9958	525.6618
2025	PERTINENZE SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 01 Comp.	T34 D 01	0.7609	0,0000
2025	PERTINENZE SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 02 Comp.	T34 D 02	0.8830	0,0000
2025	PERTINENZE SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 03 Comp.	T34 D 03	0.9582	0,0000
2025	PERTINENZE SECONDE CASE A	T34 D 04	1.0239	0,0000

	DISPOSIZIONE 04 Comp.			
2025	PERTINENZE SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 05 Comp.	T34 D 05	1.0333	0,0000
2025	PERTINENZE SECONDE CASE A DISPOSIZIONE 06 Comp.	T34 D 06	0.9958	0,0000
2025	FABB. RURALI -70%	T34 D 01	0.2283	46.3819
2025	FABB. RURALI -70%	T34 D 02	0.2649	83.4875
2025	FABB. RURALI -70%	T34 D 03	0.2875	106.6784
2025	FABB. RURALI -70%	T34 D 04	0.3072	120.5930
2025	FABB. RURALI -70%	T34 D 05	0.3100	134.5076
2025	FABB. RURALI -70%	T34 D 06	0.2987	157.6985
2025	FABB. RURALI -60%	T35 D 01	0.3044	61.8426
2025	FABB. RURALI -60%	T35 D 02	0.3532	111.3166
2025	FABB. RURALI -60%	T35 D 03	0.3833	142.2379
2025	FABB. RURALI -60%	T35 D 04	0.4096	160.7907
2025	FABB. RURALI -60%	T35 D 05	0.4133	179.3434
2025	FABB. RURALI -60%	T35 D 06	0.3983	210.2647

Come viene determinato il numero dei componenti?

Per le utenze domestiche ad uso abitativo condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che di fatto dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le utenze domestiche, condotte da soggetti non residenti nell'immobile, tenute a disposizione (cosiddette "seconde case") se detenute:

a) da soggetti residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello risultante in anagrafe. Se detenute:

b) da soggetti non residenti nel Comune e da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente nella dichiarazione; in mancanza di tale indicazione, il numero degli occupanti viene fissato in n° 3 unità.

Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione. Per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Nel caso di variazioni successivamente intervenute queste verranno congruagliate nell'anno successivo.

La superficie di riferimento per le iscrizioni o le vulture d'ufficio è quella risultante in Ufficio se già misurate, in mancanza quella pari all'80% della superficie catastale di cui al DPR n° 138/1998, fornita dall'Agenzia delle Entrate/Territorio. La superficie complessiva delle utenze domestiche, autonomamente censite in catasto, non è mai frazionabile tra più soggetti passivi.

Solo ed esclusivamente ai fini della determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche, sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove per un periodo inferiore ad un anno.

Se l'assenza è superiore ad un anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per i seguenti casi e a condizione che l'assenza sia richiesta e adeguatamente documentata entro e non oltre il 30 giugno di ciascuna anno:

- a)** servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o in altra regione italiana;
- b)** frequenza di corsi di studio universitari effettuati all'estero o in altre regioni italiane;
- c)** degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari.

Le cantine, le autorimesse, le soffitte o gli altri luoghi di deposito, ai fini della tassazione, catastalmente identificate nella categoria "C" e rientranti nel perimetro urbano, se detenute:

- a)** da persone fisiche, prive nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.
- b)** da persona giuridica, si considerano utenze non domestiche. (Cat.3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta).

I depositi, le autorimesse, catastalmente identificate nella categoria "C", che non rientrano nel perimetro urbano, ossia insistenti nelle zone non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate o condotte da persone fisiche si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e pertanto, ai fini della tassazione, viene applicata sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa.

Per le unità immobiliari destinati ad attività ricettiva (affittacamere, Bed and Breakfast, case vacanza etc.) gestite sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di posti letto autorizzati.

Come si calcola la tariffa per le utenze non domestiche?

Per le utenze non domestiche la tariffa si calcola in base alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999, alla superficie e ai coefficienti di capacità di produzione dei rifiuti in relazione alle tipologie di attività.

La tariffa si articola in "Parte Fissa" (PF) e "Parte Variabile" (PV). Per calcolare quanto dovuto occorremoltiplicare le tariffe relative a PF e PV per i metri quadrati dell'immobile e sommare il risultato.

Il calcolo viene fatto tenendo conto di eventuali riduzioni ed eventuali variazioni intervenute durante l'anno che vengono conteggiate dal bimestre successivo.

Il tributo ex art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019 (TEFA) viene calcolato applicando l'aliquota del 4% al tributo dovuto.

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2025	MUSEI-BIBLIOTECHE- SCUOLE-ASSOCIAZIONI- LUOGHI CULTO	T01 N	0.5789	1.6392
2025	CINEMATOGRAFI E TEATRI	T02 N	0.4245	1.1884
2025	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	T03 N	0.4631	1.3114
2025	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	T04 N	0.8104	2.2662
2025	STABILIMENTI BALNEARI	T05 N	0.4502	1.2704
2025	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	T06 N	0.4374	1.2417
2025	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	T07 N	1.2993	3.6554
2025	AGRITURISMO CON ALBERGO E RISTORANTE	T07A N	0.6496	1.8277
2025	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	T08 N	1.0934	3.0735
2025	AGRITURISMO SOLO CON RISTORANTE	T08A N	0.5467	1.5367
2025	CASE DI CURA O RIPOSO	T09 N	1.1578	3.2374
2025	OSPEDALI	T10 N	1.1063	3.0940
2025	UFFICI E AGENZIE	T11 N	1.1578	3.2374
2025	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	T12 N	061.75	1.7212
2025	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO- CALZATURE-LIBRERIE-...)	T13 N	1.0934	3.0735
2025	EDICOLE-FARMACIE- TABACCAI-PLURILICENZE	T14 N	1.2993	3.6390
2025	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-	T15 N	0.7204	2.0080

	ANTIQUARIATO)			
2025	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	T16 N	1.5308	4.2824
2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE, PARRUCCHIERI-...)	T17 N	1.5308	4.2824
2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	T18 N	0.9905	2.7866
2025	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	T19 N	1.1706	3.2866
2025	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	T20 N	0.4245	1.1884
2025	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	T21 N	0.5789	1.6392
2025	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	T22 N	4.3738	12.2653
2025	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	T23 N	3.2803	9.1795
2025	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	T24 N	3.2932	9.2205
2025	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	T25 N	2.0068	5.6143
2025	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	T26 N	2.006	5.6429
2025	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	T27 N	5.6859	15.9535
2025	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	T28 N	2.1226	5.9544
2025	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	T29 N	4.3094	12.0891
2025	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	T30 N	2.4570	6.8846

Le categorie relative alle utenze non domestiche sono:	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,barbiere, estetista
2 Cinematografi e teatri	18Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,fabbro, elettricista
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20 Attività industriali con capannoni di produzione
5 Stabilimenti balneari	21 Attività artigianali di produzione beni specifici
6 Esposizioni, autosaloni	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
7 Alberghi con ristorante	23 Mense, birrerie, hamburgerie
7AAgriturismo con albergo e ristorante	24 Bar, caffè, pasticceria
8 Alberghi senza ristorante	25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
8AAgriturismo solo con ristorante	26 Plurilicenze alimentari e/o miste
9 Case di cura e riposo	27 Ortofrutta, Pescherie, fiori, pizza al taglio
10 Ospedali	28 Ipermercati di generi misti
11 Uffici, agenzie	29 Banchi di mercato genere alimentari
12 Banche ed istituti di credito e studi professionali	30 Discoteche, night club
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta e altri beni durevoli	
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16 Banchi di mercato beni durevoli	

In base alla Delibera ARERA n. 386 /2023/R/rif. A far data dal 1° gennaio 2024, sono state introdotte le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;***
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.***
- c) UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale, pari ad € 6,00 per utenza per anno (Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF).***

Il gettito di tali componenti perequative è di spettanza della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali).

Quali sono le riduzioni applicabili?

Le riduzioni applicabili alla Tassa sui Rifiuti sono definite dal Regolamento TARI – TITOLO III – Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni agli articoli:

- 21 Produzione di Rifiuti speciali non assimilati,
- 22 Avvio al riciclo dei rifiuti urbani;

- 25 Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche;
- 27 Riduzioni per le utenze domestiche;
- 28 Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.

Si ricorda che, come previsto dal vigente Regolamento TARI, l'applicazione di agevolazioni è effettuata su istanza di parte, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Il Regolamento è disponibile sul sito www.comune.ruvodipuglia.ba.it - portale del contribuente – modulistica, determine e regolamenti.

Il cassonetto dei rifiuti è lontano dalla mia abitazione, ho diritto a una riduzione?

Sì, è prevista art. 29 del vigente Regolamento. Fermo restando che gli occupanti o detentori delle utenze domestiche e non domestiche situate fuori dei perimetri serviti dal servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sono comunque tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di raccolta, nelle zone in cui non è effettuato il suddetto servizio, la tariffa TARI, è dovuta in misura ridotta nelle seguenti misure:

- a) In misura pari al 40% se, la distanza dai PERIMETRI CHE DELINEANO LE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO PAP, non supera i 3000 mt.
- b) In misura pari al 30% se, la distanza dai PERIMETRI CHE DELINEANO LE ZONE SERVITE DAL SERVIZIO PAP, supera i 3000 mt.

Cosa devo fare, ai fini TARI, se inizio, vario o cesso l'occupazione di un immobile?

I moduli relativi a nuove iscrizioni, variazioni o cessazioni possono essere scaricati dal sito www.comune.ruvo di puglia.ba.it – portale del contribuente – modulistica determine e regolamenti.

I moduli compilati possono essere inviati via mail, oppure a mezzo PEC allegando sempre fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Si ricorda che è **obbligatorio** indicare sui modelli (ove richiesti) i dati catastali degli immobili.

Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.

Cosa devo fare se durante l'anno varia il numero dei componenti familiari?

Le variazioni del numero dei componenti derivanti da movimenti anagrafici vengono acquisite d'ufficio. Per tutte le altre casistiche è necessario compilare l'apposita dichiarazione per variazione numero componenti che può essere scaricata dal sito www.comune.ruvo di puglia.ba.it – portale del contribuente – modulistica determine e regolamenti._.

Box e posti auto sono soggetti alla TARI? In quale categoria sono inseriti? E' prevista qualche riduzione per questa tipologia di locali?

Sì, box e posti auto sono inseriti tra le utenze domestiche e soggetti alla sola parte fissa, sia alla parte variabile del tributo qualora la persona fisica sia priva nel comune di utenze abitative.

Le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili sono invece escluse, dalla TARI.

Sono proprietario di un immobile nel Comune di Ruvo di Puglia, ma vivo per buona parte dell'anno all'estero o fuori dal territorio comunale, devo pagare la TARI per intero?

1. La tariffa, sia nella parte fissa (PF) che nella parte variabile (PV) si riduce del 30% a condizione che la sola unità immobiliare adibita a civile abitazione tenuta a disposizione si trova nelle seguenti condizioni:

- a) per uso stagionale, limitato e discontinuo dal soggetto passivo del tributo che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio comunale o nazionale;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte utilizzate stagionalmente o in modo non continuativo ma ricorrente.
- 2 A decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020, n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locato o dato in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. (*art. 27 del vigente Regolamento*).

Ai fini del riconoscimento delle riduzione di cui al punto 2, i contribuenti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno d'imposta, pena la decadenza, devono presentare specifica richiesta con obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

La riduzione di cui al punto 1, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazioni iniziale o di variazione

Esiste qualche riduzione o esenzione in favore di soggetti in grave disagio economico?

E' prevista l'esenzione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico i cui requisiti (indicati nell'art. 30 del vigente Regolamento) sono i seguenti:

- a) L'importo del reddito complessivo annuo, tassabili e non ai fini IRPEF, percepito nell'anno precedente dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, non deve essere superiore ad €. 6.000,00.
- b) Il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare non ha avuto accesso, nell'anno per cui chiede l'esenzione, ad altre forme di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici.

Coloro i quali rientrano nelle predette condizioni, dovranno annualmente presentare apposita istanza redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi.

L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata, pena la nullità, da **dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà** rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nella quale dovranno essere dichiarati:

► Tutti i redditi percepiti - tassabili e non ai fini IRPEF - dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, relativi all'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione
e si dovrà altresì attestare che:

► il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare, nell'anno per cui chiede l'esenzione, non ha avuto accesso ad altre forme continuative di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici, fatta eccezione per i contributi straordinari erogati *una tantum*.

L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno d'imposizione presso l'Ufficio Protocollo ed indirizzata all'Ufficio Tributi.

Ho dato in affitto un'abitazione. Chi deve pagare la TARI?

Se la locazione è concessa per un periodo inferiore a sei mesi, il pagamento della TARI è dovuto dal proprietario.

E' altresì dovuto dal proprietario il pagamento della TARI nei casi in cui la locazione sia concessa a non residenti nell'immobile per un periodo superiore a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.

Sono proprietario di un immobile vuoto, devo pagare la TARI?

Solo se l'immobile è vuoto, privo di mobili, arredi e attrezzature e privo di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) non è soggetto alla tassa sui rifiuti.

Tale circostanza deve essere dichiarata e confermata da idonea documentazione e vige per il periodo nel quale sussistono le suddette condizioni.

Non ho ricevuto / ho smarrito l'avviso di pagamento, come faccio a pagare la TARI?

Un duplicato dell'avviso di pagamento può essere ottenuto facendone richiesta via mail all'indirizzo tributi@comune.ruvodipuglia.ba.it.

Per errore ho pagato più del dovuto. Cosa devo fare per chiedere il rimborso?

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. (art. 44 del vigente Regolamento).

Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Le somme da rimborsare sono anche su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione di obbligazione tributaria.

Cosa devo fare se rilevo errori sull'avviso di pagamento?

All'atto del ricevimento dell'avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza dei dati riferiti all'intestazione, al codice fiscale e/o partita IVA e segnalare eventuali errori.

E' possibile verificare la correttezza delle informazioni riportate sull'avviso di pagamento contattando l'ufficio via mail o telefonicamente al numero **080/9507210-219-220**.

Il personale dell'Ufficio Tributi riceve solo su appuntamento.

Telefonando al numero 080/9507210 nei seguenti giorni ed orari:

Martedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Prenotazione appuntamenti on line:

www.comuneruvodipuglia.ba.it/servizi/prenotazione-appuntamento

E' possibile ottenere una rateizzazione dell'importo dovuto?

In caso di "temporanea situazione di oggettiva difficoltà" del contribuente l'Ufficio può concedere una dilazione del pagamento solo sulle somme dovute a seguito di notifica avviso di accertamento esecutivo secondo le modalità indicate nell'art. 41 del vigente Regolamento.

Chi è il Gestore del Servizio di Spazzamento e raccolta rifiuti?

La società "Servizi Ambientali per il Nord Barese Società per Azioni" – in sigla SANB Spa – con sede sociale in Corato (BA) Via Mangilli a.c. CAP 70033 N° Iscrizione al Registro delle Imprese e P.IVA 07698630725 – è una società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia - ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1

di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica.

Dove posso reperire le informazioni inerenti il Servizio di Spazzamento e raccolta rifiuti?

- a) Il gestore del servizio di igiene ambientale nei Comuni di Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi è la società “Servizi Ambientali per il Nord Barese Società per Azioni” – in sigla SANBSpa – con sede sociale in Corato (BA) Via Mangilli a.c. CAP 70033 N° Iscrizione al Registro delle Imprese e P.IVA 07698630725 (società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia);
- b) Sono attivi i seguenti servizi informativi e di contatto:
- Web: Il sito web www.sanbspa.it sezione “trasparenza rifiuti” è completo di tutte le informazioni utili all’Utente e soprattutto della modulistica necessaria all’inoltro di istanze del tipo: richiesta informazioni, inoltro reclami, richiesta ritiro rifiuti, segnalazione disservizi, richiesta consegna/riparazione attrezzatura;
 - Centralino telefonico: il numero verde del centralino e le giornate e gli orari di contatto sono: N° **800 71 40 28** attivo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì;
 - WhatsApp: è attivo un numero WhatsApp +39 393 84 34 995 che riceve h24 ma risponde nei medesimi orari del Centralino: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì;
 - E-mail: per l’inoltro di un reclamo che per sua natura è riferito potenzialmente a situazioni più complesse ed articolate rispetto ad una mera segnalazione di un disservizio, esso può essere inoltrato via modulo come sopra descritto o via mail al seguente indirizzo: reclami@sanbspa.it.
 - Numero VERDE H24 per segnalazioni di emergenza: come disposto dall’Art. 49 dell’Allegato della Delibera ARERA n.15/2022 è attivo un numero verde gratuito esclusivamente dedicato alle chiamate per il pronto intervento, raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile, con passaggio diretto, anche mediante trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all’utente da parte del gestore del pronto intervento; il numero verde è: **800 96 12 13**

Lo stesso Art. 49, definisce le chiamate classificabili come richiesta di prontointervento, le seguenti:

a) richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolano la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;

b) richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;

c) richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

c) Richieste di ritiro domiciliare di rifiuti solidi urbani:

L'Art. 30 dell'Allegato della Delibera ARERA n.15/2022 stabilisce che la richiesta di ritiro su chiamata da parte dell'utente può essere effettuata via e-mail,

telefonicamente, ovvero presso ogni punto di contatto messo a disposizione dal gestore e deve contenere almeno i seguenti dati obbligatori:

a) i dati identificativi dell'utente:

- il nome ed il cognome e il codice fiscale o dati identificativi anagrafici in caso di attività professionale o commerciale;

- il codice utenza e l'indirizzo dell'utenza presso cui si richiede il ritiro;

- il recapito di posta elettronica o telefonico al quale essere eventualmente ricontattato per l'effettuazione del servizio;

b) i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, la tipologia e il numero di rifiuti oggetto del ritiro.

Utilizzando il modulo presente nella sezione del sito "trasparenza rifiuti" sarà possibile prenotare il ritiro nella prima data utile possibile.

d) Visitando il sito www.sanbspa.it è possibile rilevare i dati (presentati in forma dinamica ed interattiva) sulle percentuali di raccolta differenziata conseguita nei Comuni servizi.